

**Disposizioni speciali in materia di finanza regionale.**

**CAPO II ter**

*Beni silvo-pastorali*

**Art. 9 ter**

*(Disciplina dei beni silvo-pastorali)(1)(2)*

**1.** I beni silvo-pastorali di proprietà regionale attribuiti alla disponibilità, gestione e vigilanza della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole e forestali possono essere dati in locazione, in affitto o in concessione solo nel rispetto della loro destinazione o per fini pubblici o di pubblico interesse per un importo che sia superiore a 50 euro annui, ferme restando le ipotesi di gratuità. Il contraente o il concessionario sono individuati mediante avviso da pubblicarsi sul sito Internet della Regione; nel caso in cui l'importo del canone annuo sia inferiore a 5.000 euro, il contraente o il concessionario possono essere direttamente individuati, previo avviso, nell'unico richiedente o in quello che abbia presentato la migliore offerta. La proroga può essere disposta direttamente a favore degli interessati qualora già prevista nell'atto in scadenza, ovvero a fronte di eventi non imputabili al contraente o al concessionario.

(3)(5)(7)(8)(9)(10)(13)

**2.** La locazione, l'affitto e la concessione dei beni di cui al comma 1 non vengono effettuati nell'esercizio di attività imprenditoriale. I canoni riscossi a fronte di detti atti non si configurano come corrispettivi di prestazioni rilevanti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.

**3.** L'uso temporaneo dei beni di cui al comma 1 può avvenire solo nel rispetto della loro destinazione o per fini pubblici o di interesse pubblico ed è disciplinato con apposito regolamento regionale che fissa anche i criteri per il calcolo del corrispettivo. Il corrispettivo può essere agevolato a favore di soggetti portatori di pubblici interessi e a favore di personale specificamente autorizzato dall'Amministrazione regionale.

(4)

**4.** Ai beni indicati al comma 1 si applicano le altre disposizioni di cui alla presente legge, fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 3.

**5.** Nei casi previsti dal presente articolo, l'eventuale cauzione è stabilita nella misura pari a un quarto del canone annuo.

**5 bis.**

( ABROGATO )

(6)(11)

**5 ter.** Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse nel rispetto di quanto previsto negli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a titolo di aiuti di de minimis.

(12)

Note:

**1** Nuova partizione contenente l'art. 9 ter, aggiunta da art. 5, comma 107, L. R. 30/2007

**2** Articolo aggiunto da art. 5, comma 107, L. R. 30/2007

**3** Comma 1 sostituito da art. 13, comma 8, lettera a), L. R. 9/2008

**4** Parole aggiunte al comma 3 da art. 13, comma 8, lettera b), L. R. 9/2008

**5** Parole sostituite al comma 1 da art. 14, comma 23, L. R. 17/2008

**6** Comma 5 bis aggiunto da art. 2, comma 69, L. R. 18/2011

**7** Parole aggiunte al comma 1 da art. 81, comma 1, L. R. 21/2013

**8** Parole sostituite al comma 1 da art. 85, comma 1, L. R. 11/2014

**9** Parole soppresse al comma 1 da art. 85, comma 1, L. R. 11/2014

**10** Parole aggiunte al comma 1 da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 19/2015

**11** Comma 5 bis abrogato da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 19/2015

**12** Comma 5 ter aggiunto da art. 1, comma 4, lettera c), L. R. 24/2016

**13** Derogata la disciplina del comma 1 da art. 90, comma 1, L. R. 3/2024 . Le concessioni di beni del demanio o del patrimonio disponibile e indisponibile della Regione destinati all'esercizio dell'attività estrattiva hanno una durata pari a quella dell'autorizzazione all'attività estrattiva come definita dall'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge regionale 15 luglio 2016, n. 12 (Disciplina organica delle attività estrattive). Tali disposizioni si applicano anche alle concessioni di beni del demanio o del patrimonio disponibile e indisponibile della Regione destinati all'esercizio dell'attività estrattiva in essere alla data di entrata in vigore della L.R. 3/2024.